

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE

1° Dipartimento 3° Servizio – Politiche Sociali e del Lavoro, Politiche Culturali e del Turismo

PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA' SENSORIALE - UDITIVA.

CIG :

L'anno Duemilaventicinque, il giorno del mese di , nei locali di via Nuovaluce 67, Tremestieri Etneo

La Città Metropolitana di Catania, legalmente rappresentata dal Dott.ssa Diane Litrico, Dirigente del Servizio Politiche Sociali e del Lavoro, Politiche Culturali e del Turismo

E

P R E M E S S O C H E

L'Ente Cooperativa Sociale _____ , in quanto in possesso dei requisiti richiesti, è stato accreditato in data _____ con determina dirigenziale n. _____ per lo svolgimento del servizio di assistenza alla comunicazione rivolto ad alunni con disabilità uditiva. /

CONCORDANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto e finalità

Il presente Contratto di servizio ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza per la comunicazione personale di alunni con disabilità uditiva, frequentanti le scuole pubbliche e/o parificate di ogni ordine e grado nel territorio provinciale con la formula dell'accREDITamento previsto dalla L. 328/00.

Tale formula intende garantire una elevata qualità del servizio, con la scelta dell'ente gestore da parte dell'utente, ed una maggiore flessibilità delle prestazioni, al fine di ottenere la massima funzionalità del servizio rispetto alle esigenze dei soggetti non udenti.

Il servizio è finalizzato al pieno sviluppo delle potenzialità dei soggetti in questione, alla loro integrazione nella scuola e nella società, nonché al raggiungimento di livelli di autonomia adeguati alle loro condizioni uditive, psico-intellettive e sociali.

Art. 2

Avanti diritto all'ammissione

Al servizio di cui all'art. 1 possono essere ammessi persone con disabilità uditiva tale da ostacolare il normale apprendimento, di relazione e di integrazione scolastica e sociale e che frequentano scuole pubbliche e/o parificate, dalla scuola materna alla scuola superiore.

Art. 3

Modalità di ammissione al servizio

L'ammissione al servizio è disposta dal Servizio Politiche Sociali e del Lavoro, Politiche Culturali e del Turismo della Città Metropolitana su richiesta della famiglia, previo accertamento dei requisiti di assistibilità dei non vedenti, stabiliti dalla vigente normativa, che terrà presente le reali esigenze degli stessi. Il servizio, ai fini contabili, decorre dalla data di effettivo inizio, che deve essere comunicata alla Città Metropolitana dall'Ente prescelto dall'utente autorizzato.

Non verranno riconosciute le prestazioni erogate prima della comunicazione della presa in carico dell'utente da parte del soggetto accreditato.

Art.4

Articolazione del servizio

L'Ente si impegna ad assicurare il servizio di assistenza alla comunicazione in base alle esigenze che verranno rappresentate al Servizio Politiche Sociali e del Lavoro, Politiche Culturali e del Turismo della Città Metropolitana, dai competenti organi scolastici.

Ai fini della determinazione del numero di ore di servizio da prestare, si farà riferimento a quanto previsto dal PEI redatto nelle forme di legge.

Art 5

Impegni

L'Ente accreditato nella realizzazione del servizio si impegna:

- a prendere in carico gli utenti dell'intero territorio provinciale che sono stati preventivamente ammessi al servizio dalla Città Metropolitana;
- a mantenere i requisiti di idoneità organizzativo-gestionale per l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali per le quali è accreditato;
- a garantire la qualità delle prestazioni e delle attività poste in essere dai propri operatori;
- ad accettare che il titolare delle prestazioni, in relazione al grado di soddisfazione nei confronti delle prestazioni ricevute, scelga un'altra organizzazione qualora subentrino motivi di insoddisfazione durante l'erogazione della prestazione medesima. Tale cambiamento è attuabile solo a partire dal mese immediatamente successivo a quello in cui il titolare delle prestazioni abbia revocato per iscritto il proprio consenso all'assistenza;
- ad applicare al trattamento dei dati personali le misure previste dall'art. 13 del D. L.vo n. 196 del 30.06.03;
- a stipulare idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile, esonerando la Città Metropolitana da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o terzi derivati dall'espletamento del servizio;
- ad inviare alla Città Metropolitana l'elenco nominativo del personale impiegato con la specificazione del titolo di studio e di altri titoli e servizi prestati;
- a garantire la formazione degli operatori utilizzati;
- a presentare alla Città Metropolitana per ciascun soggetto non vedente un progetto educativo;
- a collaborare con le strutture scolastiche pubbliche e/o parificate frequentate dai non vedenti ammessi al servizio in modo da realizzare le necessarie sinergie per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- ad applicare le linee guida emanate dall'Assessorato Regionale con D.A. n. 81/GAB del 15.09.2020.

La Città Metropolitana:

- può effettuare i controlli che riterrà necessari per l'accertamento della veridicità delle

- dichiarazioni rese e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento e per la verifica sulla appropriatezza e sulla qualità del servizio prestato;
- si riserva la facoltà di revocare l'accreditamento sulla base dell'esito delle verifiche effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 241/90 e dal successivo art. 12.

Art. 6

Personale

Per l'attuazione del servizio di cui al presente patto, l'Ente si impegna ad utilizzare il seguente personale:

- n. 1 Coordinatore
- Operatori in possesso dei seguenti requisiti professionali:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a:
 - profilo regionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili, ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione professionale n. 5630 del 19.07.2017 con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità;
 - titolo professionale di Assistente alla Comunicazione o altra qualifica professionale inerente la LIS ottenuta attraverso il superamento di corsi professionali specifici di almeno 900 ore, riconosciuti ed autorizzati dalla Regione Sicilia. Saranno considerati validi anche i corsi finanziati ed autorizzati dalla Regione Sicilia per l'anno formativo 2013/2014, anche se la loro strutturazione didattica è inferiore a 900 ore, giusta nota del Dipartimento Regionale dell'istruzione e della Formazione. Sarà riconosciuta anche la qualifica professionale conseguita attraverso il superamento di corsi inerenti la LIS organizzati dall'ENS (Ente Nazionale Sordi) precedenti al 2005; con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.

Art.7

Corrispettivi

Per il servizio prestato, la Città Metropolitana corrisponderà all'ente accreditato un costo orario così come previsto dalle tabelle allegate al D.D. n.30/2024 del dipartimento per le politiche del lavoro, Previdenziali, Assicurative e per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali al netto dell'indennità di turno e della previdenza complementare. Eventuali modifiche in tema di corrispettivo orario, determinate dall'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, troveranno immediata applicazione.

Art. 8

Modalità di pagamento

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata mensilmente entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura che deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- 1) Elenco dei soggetti assistiti che hanno frequentato il servizio;
- 2) Documentazione attestante la realizzazione del servizio controfirmata dai dirigenti scolastici;
- 3) Ultima dichiarazione Uniemens individuale;
- 4) Buste paga quietanzate.

La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire tassativamente entro il giorno 15 del mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni, previa presentazione della documentazione di supporto sopra specificata.

Art. 9

Durata

Il presente contratto di servizio, che presuppone il mantenimento dell'iscrizione nel Registro degli Enti accreditati, produce i suoi effetti a partire dalla data della sottoscrizione. Tale contratto si rinnova automaticamente ogni anno previa acquisizione di specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il permanere dei requisiti richiesti da parte degli enti accreditati (allegato D). Tale durata non costituisce impegno finanziario per la Città Metropolitana.

Art. 10

Tutela e sicurezza del lavoratore

Il Soggetto Accreditato è tenuto all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii) nonché di ordine retributivo, previdenziale e fiscale nei confronti del personale addetto allo svolgimento del servizio.

Si obbliga inoltre ad osservare e ad applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro attualmente vigenti ed in particolare si impegna a rispettarne i minimi contrattuali, anche nel caso in cui abbia delle disposizioni regolamentari interne che disattendano tale principio.

In caso di accertato mancato rispetto dei predetti obblighi il Soggetto Accreditato sarà escluso dal servizio con la cancellazione dal Registro degli Enti Accreditati della Città Metropolitana di Catania con le modalità previste.

Art. 11

Responsabilità e copertura assicurativa

L'Ente accreditato:

- Si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, facendo salva la Città Metropolitana da qualsiasi responsabilità;
- Risponde direttamente dei danni provocati alle persone o alle cose nell'esecuzione del servizio ed è a suo carico esclusivo qualsiasi risarcimento;
- E' tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni sul lavoro e sono a suo totale carico gli oneri dettati dalle normative in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Art.12

Controversie

La Città Metropolitana avrà facoltà di effettuare visite, ispezioni e utilizzare strumenti e modalità di verifica ritenuti idonei, avvalendosi del proprio personale, per accertare la regolare attuazione del presente contratto di servizio.

Alla terza inosservanza, o per una singola di particolare gravità, per la quale vi sia stata contestazione e, trascorsi 5 giorni senza che l'Ente accreditato abbia sanato o rimosso quanto contestato, la Città Metropolitana procederà alla immediata risoluzione del presente contratto e alla cancellazione del Soggetto Accreditato dall'albo degli Enti Accreditati della Città Metropolitana di Catania.

Sono considerate gravi, anche se commesse una sola volta, le seguenti violazioni:

- violazione degli obblighi previsti del presente contratto;
- Venuta meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo degli Enti accreditati;
- utilizzo di personale professionalmente non idoneo e qualificato o che abbia rapporti di parentela con gli assistiti assegnati;
- reiterazione di fogli firma contenenti abrasioni e/o cancellature ed anche sbianchettate.

Inoltre, per ciascuna giornata di disservizio non adeguatamente giustificato, la Città Metropolitana

applicherà una penale pari a € 100,00.

Per ogni utilizzo di operatori che abbiano un grado di parentela con gli alunni assistiti, si applicherà una penale pari a € 300,00, oltre alla restituzione di tutte le somme erogate inerenti il servizio.

Per la mancata tenuta del registro delle presenze sul luogo di lavoro, dove si effettua la prestazione, si applicherà una penale pari a € 200,00.

Per ogni presentazione di fogli firma contenenti abrasioni e/o cancellature ed anche sbianchettature si applicherà una penale pari a € 25,00 a foglio.

E' inoltre considerato motivo di esclusione l'insorgere di una delle fattispecie di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e l'intervenuta carenza delle adeguate capacità tecnico finanziarie.

Per tutte le controversie insorgenti nell'applicazione del presente contratto il foro territorialmente competente è quello di Catania.

Art.13 Trattamento Dati Personali

La sottoscrizione dell'allegato "j – accordo per la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 28 del regolamento UE 2016/679" e dell'allegato "k – informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13/14 del Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (D. Lgs 101/2018) " costituiscono parte integrante del presente patto.

E SOTTOSCRIVONO

il presente "Contratto di servizio" per l'erogazione del servizio di assistenza alla comunicazione nelle scuole di ogni ordine e grado in favore di persone con disabilità uditiva, residenti nel territorio della Provincia di Catania, che ne richiedono le prestazioni a seguito di autorizzazione rilasciata agli stessi dal Servizio Politiche Sociali e del Lavoro, Politiche Culturali e del Turismo della Città Metropolitana di Catania.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il legale rappresentante del Soggetto accreditato

il Dirigente